

Risposta n. 193/2022

OGGETTO: Valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007 - Art. 11, comma 8, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* (unitamente al coniuge) riferisce di aver fruito, nel 2019, di una anticipazione a valere sulle rispettive posizioni aperte presso i fondi pensione di appartenenza. Come indicato nei relativi modelli "*certificazione unica 2020*", rilasciati dall'ente erogatore, le anticipazioni risultano essere interamente costituite da importi già maturati sulle posizioni individuali al 31 dicembre 2000.

I contribuenti intendono procedere, in futuro, al reintegro delle somme anticipate dal fondo pensione, per la ricostituzione delle rispettive posizioni.

A tale riguardo, richiamato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che riconosce l'attribuzione di un credito d'imposta per le somme versate al fine di reintegrare le anticipazioni ricevute, l'*Istante* evidenzia che:

- la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, al punto 4.3, specifica che "*la disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni*

erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data";

- la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, pur richiamando la circolare n. 70/E sopra citata, specifica invece, con riferimento alle istruzioni per la compilazione del rigo G3 del modello 730/2021, che *"Il credito d'imposta spetta (...) solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007, relative ai montanti maturati alla predetta data"*.

L'*Istante* osserva che:

- in base ai chiarimenti resi con la citata circolare n. 70/E del 2007 per il reintegro delle anticipazioni erogate dal fondo, costituite da somme maturate al 31 dicembre 2000 (e dunque in data antecedente al 1° gennaio 2007), non spetterebbe il credito d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

- in base alla successiva circolare n. 7/E del 2021 sembrerebbero, invece, realizzate tutte le condizioni per la fruizione del credito di imposta in esame.

Stante la difformità dei due documenti di prassi, l'*Istante* chiede se quanto indicato nella citata circolare 7/E del 2021 sia dovuto ad una diversa successiva interpretazione della disposizione di cui al decreto legislativo 252 del 2005 ovvero si tratti di mero errore di trascrizione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante*, in base a quanto riportato nell'ultima circolare emanata sull'argomento (n. 7/E del 25 giugno 2021), ritiene di poter fruire del credito di imposta previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche per il reintegro delle anticipazioni riferite ad un capitale versato prima dell'anno 2000.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede

che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze e a determinate condizioni, un'anticipazione della posizione individuale maturata.

Il successivo comma 8 stabilisce che «Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato».

La circolare 18 dicembre 2017, n. 70/E ha chiarito che la norma in esame fa riferimento alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 ed ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare, in un'unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche, la propria posizione presso il fondo pensione di appartenenza.

In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità (5.164,57 euro) è, inoltre, necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente, con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Questo in quanto il versamento contributivo in parola ha lo scopo di ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell'anticipazione e, poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro dovranno essere imputate *pro quota* alle diverse componenti, come determinate in sede di erogazione della anticipazione.

Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro stesso.

La medesima circolare 70/E specifica, altresì, che il credito d'imposta in esame è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri e può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Persone fisiche.

Nel caso in esame, trattandosi di anticipazioni costituite interamente da somme già maturate alla data del 31 dicembre 2000, si conferma che per gli eventuali versamenti a titolo di reintegro delle predette anticipazioni non spetta il credito d'imposta previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005.

La locuzione "*montanti maturati alla predetta data*" riportata nella circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E è da considerarsi, pertanto, un mero refuso.

Si fa presente, peraltro, che anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022, relativamente al Rigo G3, e del modello Redditi PF 2021, relativamente al Rigo CR12, è precisato che "*L'aderente deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle entrate*".

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)